

di repertorio Notario
Beatrice Davini Bertacconi

STATUTO DELLA P.A. CROCE BIANCA MASSA

ART. 1

È costituita in Massa l'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca - ODV, fondata il giorno 5 marzo del 1898 ed eretta in Ente Morale con R.d. 14 giugno del 1923, n.1557.

La bandiera della Croce Bianca è verde con una croce bianca al centro e la scritta "Croce Bianca Massa".

ART. 2

La Croce Bianca è un'associazione apartitica ed aconfessionale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia. L'associazione è formata da donne e uomini che, prevalentemente tramite la loro opera volontaria, spontanea e gratuita e la partecipazione, assumono impegni per il raggiungimento di obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e per affermare i valori della solidarietà popolare.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e l'associazione non persegue fini di lucro.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, né in favore degli associati, né dei loro familiari e collaboratori, né degli amministratori né di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3

I fini dell'Associazione sono:

- a) l'affermazione dei principi di solidarietà popolare e di mutuo soccorso;
- b) lo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini per la soluzione di problemi sanitari e culturali della città;
- c) lo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione a quelli dei cittadini più deboli, dei disabili, degli emarginati e di coloro che sono affetti da dipendenze;
- d) l'organizzazione delle risposte ai bisogni morali e materiali della collettività, attraverso l'opera dei volontari, l'affermazione di una cultura di pace, tra i singoli e tra i popoli e l'affermazione dei principi della "non violenza"
- e) l'affermazione di pari opportunità tra i cittadini affinché, nel rispetto delle libertà individuali, a tutti sia consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la propria personalità;
- f) la collaborazione con le Istituzioni pubbliche, con altre Associazioni di volontariato e con privati per il raggiungimento dei propri fini statuari;
- g) la partecipazione degli associati e dei cittadini allo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, alla programmazione ed all'esecuzione delle soluzioni per il loro soddisfacimento.

ART. 4

Le attività dell'Associazione consistono nel promuovere e nell'organizzare:

- a) interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) servizi del welfare locale in collaborazione con organizzazioni private ed istituzioni pubbliche, ovvero servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche, ovvero ancora, ad esempio, la gestione di centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero con

- finalità sociali;
- d) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, sociale e culturale per la cittadinanza, in particolare dirette alla prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, fra le quali la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle PP.AA.;
 - e) iniziative di solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
 - f) iniziative di protezione civile, tutela e protezione ambientale, cura del paesaggio, ivi compresa l'attività di antincendio boschivo;
 - g) iniziative e servizi di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita, ivi compresi raduni e manifestazioni;
 - h) servizi di mutualità;
 - i) raccolta e donazione di sangue ed organi;
 - j) di ogni altra attività che si richiami ai fini generali dell'associazione.

L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentali rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, fra le quali, a mero titolo esemplificativo, si citano quelle che svolge da decenni, quali sono i servizi di onoranze funebri e la cremazione delle salme.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui la comunità che precede nella relazione di missione, ovvero nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5

Possono essere soci tutti coloro che riconoscendosi e condividendo i fini associativi si impegnano a rispettare le disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti attuativi e le delibere degli organi associativi.

All'associazione possono aderire coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età sottoscrivendo l'apposita domanda di ammissione, controfirmata per i minori di anni 18 da chi ne esercita la potestà genitoriale, e pagando la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente.

Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante la partecipazione a qualsiasi titolo a società, le stesse attività svolte dall'associazione.

L'ammissione ad associato, che determina l'annotazione nell'apposito libro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivando il solo recesso, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

ART. 6

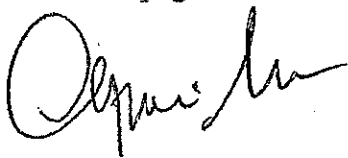
I soci si dividono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci volontari;
- c) soci onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione ne condividono i fini, rispettano lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi, e si mantengono in pari con le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti coloro che hanno aderito all'associazione hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni.

I soci volontari sono tutti coloro che si impegnano con la propria opera in attività solidaristiche spontanee, personali e gratuite nell'ambito dell'attività di realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative dell'associazione e operano secondo le norme della legge sul volontariato. Sono esenti dal pagamento delle quote associative.





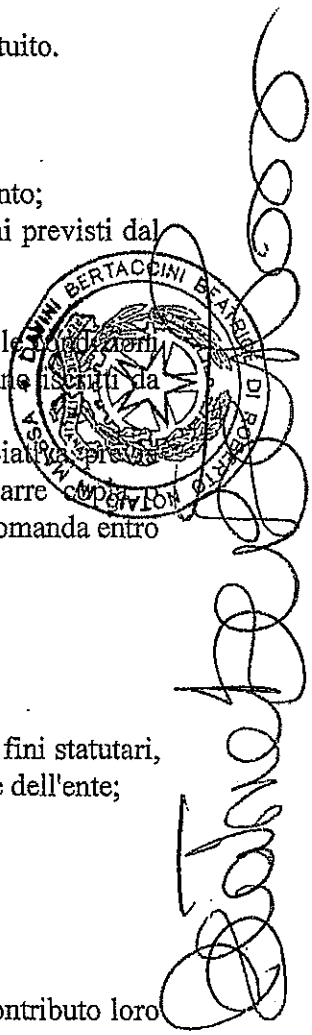
I soci onorari sono tutti coloro che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Croce Bianca ed alle sue finalità o che hanno illustrato resi operanti nella società i fini statuari; non sono tenuti al pagamento delle quote associative ma hanno diritto di voto attivo e passivo.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni di tutti coloro assumono la qualifica di soci volontari sono a titolo gratuito.

ART. 7

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento;
 - b) chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria nei modi e nei termini previsti dal presente statuto;
 - c) formulare proposte agli organi dirigenti in riferimento ai fini statuari;
 - d) avere diritto di voto in Assemblea e per l'elezione degli organi statuari, con le modalità ed i limiti del presente statuto e purché alla data della consultazione elettorale siano iscritti da almeno tre mesi.
 - e) esaminare i libri sociali, i bilanci e le delibere associative, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copie, riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo potrà evadere la domanda entro 30 (trenta) giorni.
- 

ART. 8

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti in contrasto con gli interessi dell'associazione e con i suoi fini statuari, né tenere condotte che in qualunque modo possano ledere il buon nome e l'immagine dell'ente;
- c) impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi.

ART. 9

La qualità di socio si perde:

- a) per morte o per dimissioni;
- b) per morosità per coloro che non pagano le quote associative ed ogni altro contributo loro richiesto dagli organi associativi nei tempi previsti;
- c) per radiazione per coloro che si rendono responsabili di inadempienze agli obblighi stabiliti dallo statuto od in concreto operino in contrasto con la spirito, le finalità e gli interessi dell'associazione.

La Radiazione si applica anche nei confronti di coloro colpiti da condanne per reati non colposi o che siano oggetti di provvedimenti che li privino in parte o in tutto dei diritti civili.

ART. 10

L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative e da ogni altro contributo straordinario chiesto ai soci;
 - b) dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
 - c) dai contributi di Enti pubblici e privati e dai rimborsi per le prestazioni rese in convenzione;
 - d) dalla raccolta di fondi;
 - e) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - f) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
 - g) da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo provenga alla Associazione;
- 

- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

ART. 11

Il patrimonio dell'associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a) beni mobili e immobili, e mobili registrati;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni accettati nelle forme e nei termini di legge.

ART. 12

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo

ART. 13

L'Assemblea si distingue in:

- e) Assemblea straordinaria;
- f) Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare su:

- g) approvazione e modifica statuto;
- h) trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e scioglimento dell'associazione;
- i) richiesta effettuata da parte di un decimo dei soci aventi diritto al voto.

È ordinaria ogni altra Assemblea.

Art. 14

L'assemblea si riunisce:

- j) entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo, salvo che per particolari esigenze si renda necessario differire l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- k) ogni tre anni per l'elezione degli organi statutari, con apposita votazione, indetta dal Consiglio Direttivo;
- l) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- m) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, su convocazione del Consiglio Direttivo;

L'Organo di Controllo provvederà alla convocazione dell'assemblea in caso di inosservanza dei termini sopra indicati, da parte del Consiglio Direttivo, per la presentazione dei Bilanci.

ART. 15

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti un numero di soci pari ad almeno il triplo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per la partecipazione all'assemblea non sono ammesse deleghe ed ogni Socio ha diritto a un voto.

ART. 16





L'assemblea sarà convocata tramite l'affissione presso l'Albo Associativo, almeno dieci giorni prima della riunione della stessa. L'Avviso scritto della convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, potrà, in alternativa, essere inviato alla residenza dei Soci ovvero utilizzando qualsiasi mezzo che consenta di ottenere la prova della ricezione da parte dei destinatari.

L'Associazione ed i suoi organi si impegnano comunque a dare la massima pubblicità della convocazione dell'Assemblea.

ART. 17

I compiti delle Assemblee sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio e le relative relazioni previste per legge;
- b) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, eleggerli ed eventualmente revocarli, deliberando le apposite modalità;
- c) eleggere l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore legale;
- d) pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi presentati dai candidati e dagli associati radiati;
- e) approvare e modificare lo statuto ed il regolamento;
- f) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 18

Ogni assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Segretario nonché tre scrutatori per il proseguimento dei lavori.

L'assemblea adotta le proprie delibere con voto palese, il voto segreto è obbligatorio per l'elezione degli organi associativi e quando le delibere riguardino persone.

sono approvate delibere che hanno riportato maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 19

L'associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soci, purché in numero dispari, che elegge al suo interno il Presidente dell'associazione, ed un Vice Presidente. L'elezione avviene alla prima seduta dopo le elezioni generali.

Per le elezioni del Presidente è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare fra i propri membri responsabili coordinatori di attività associative e/o per incarichi speciali, stabilendo con delibera le condizioni, i termini, i limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni, ha i più ampi poteri per quanto riguarda la direzione e la gestione amministrativa, si occupa dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti reputati utili e necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

In particolare:

- a) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo e sociale se dovuto per legge, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ovvero la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale

di alcune attività, ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti detti documenti, unitamente a tutti gli atti, registri contabili, libretti ed estratti conto bancari, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

- b) assume e licenzia eventuali dipendenti e sovrintende a tutti gli aspetti contrattuali ad essi inerenti;
- c) delibera su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) adotta tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci volontari e non, ivi compresa la sospensione cautelativa.

ART. 20

Qualora un consigliere che sia assente senza giustificato motivo a tre sedute del Consiglio Direttivo decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione di associati aventi i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuti meritevoli dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente ma non dell'Organo di Controllo.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART. 21

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e degli organi da questo nominati, firma gli atti associativi, cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da essi derivati e l'esecuzione delle decisioni degli organi associativi.

Il Presidente ha facoltà di adottare provvedimenti di urgenza in caso di impossibilità di convocazione del Consiglio Direttivo, riferendo comunque alla prima riunione utile del Consiglio per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti da Vicepresidente.

ART. 22

L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, di cui almeno un componente deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali.

L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, ovvero il rendiconto finanziario per cassa predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.





Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.23

Le sanzioni disciplinari sono:

- n) la censura orale o scritta;
- o) la sospensione fino a un anno;
- p) la radiazione.

ART. 24

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che intrattengono rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'associazione ovvero siano coniugi o parenti o affini fino al terzo grado, con dipendenti dell'associazione.

Tutte le cariche sono incompatibili fra loro e sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo un mese prima della scadenza del suo mandato, nomina tra i Soci una Commissione Elettorale composta da tre membri, che eleggeranno al loro interno un Presidente ed un Segretario con il compito di presiedere a tutte le operazioni elettorali.

La Commissione raccoglie le candidature e le rinunce dei Soci, avendo cura di verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, escludendo quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, ne compila una lista e cura che sia esposta presso la sede associativa e nel seggio elettorale, accerta la capacità di voto dei Soci, costituisce il seggio elettorale che deve essere aperto per almeno dodici ore, di norma dalle ore 8 alle ore 20, compie tutte le operazioni necessarie per il regolare funzionamento delle operazioni di voto, provvede allo scrutinio ed alla proclamazione

degli eletti, fa il verbale di tutte le sue operazioni.

Ogni Socio può votare un massimo di tanti candidati pari a due terzi (2/3) del numero dei componenti l'organo da eleggere.

ART. 26

La durata dell'Associazione è illimitata.

In ipotesi di estinzione o di scioglimento, deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio su cui ha operato la Croce Bianca.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

ART. 27

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.



